



**REPUBBLICA ITALIANA**  
***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO***

**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Terza Sezione Civile**

così composto:

Dott. Francesco Mannino	<i>presidente</i>
Dott. Stefano Cardinali	<i>giudice</i>
Dott.ssa Clelia Buonocore	<i>giudice rel.</i>

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 41924 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del 25 ottobre 2016 e vertente

TRA

**DE SIMONE PIERO**, nato a Roma il 20.03.1944 (C.F. DSM PRI 44C20 H501L), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G.B. Morgagni n. 2/a, presso lo studio dell'Avv. Livio M. Listanti, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.

*Attore*

E

**GIOVANNETTI TRUJILLO PAOLA** (C.F. GVN PLA 69M54 Z604Y), elettivamente domiciliata in Roma, al Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore.



*Convenuta*

OGGETTO: Revoca per giusta causa dell'amministratore di società di persone ed esclusione dell'accomandatario dalla compagine sociale. Domande di restituzione di somme di pertinenza della società e di consegna di beni e documenti sociali.

CONCLUSIONI. All'udienza del 25 ottobre 2016, i Procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei termini che seguono:

per l'attore: "Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria eccezione, accertare e dichiarare le gravi violazioni, da parte del socio accomandatario amministratore, Giovannetti Trujillo Paola, degli obblighi di cui all'art. 9 dell'atto costitutivo della società e dei correlati diritti di controllo e di consultazione spettanti al socio accomandante ai sensi dell'art. 2320 u.c. c.c., per come dedotte in atti e, per l'effetto, revocare il socio accomandatario dalla carica di amministratore della ELISA s.a.s di Giovannetti Trujillo Paola, ai sensi dell'art. 2259, III co., c.c., confermando, quindi, l'Ordinanza cautelare dell'8 luglio 2016. Accertare e dichiarare l'avvenuta distrazione di utili della società per fini personali da parte di Giovannetti Trujillo Paola, con riferimento alle operazioni bancarie di prelevamento e/o di giroconto emerse in corso di causa in danno della società ELISA s.a.s di Giovannetti Trujillo Paola e, per l'effetto, disporre l'esclusione della Stessa dalla società, ai sensi dell'art. 2286 c.c., con contestuale condanna della socia esclusa, ex art. 278 c.p.c., alla restituzione, in favore della ELISA s.a.s di Giovannetti Trujillo Paola, di tutte le somme oggetto di accertata distrazione, a decorrere dal 2007 alla data attuale. Ordinare, altresì, alla socia accomandataria esclusa, di astenersi dalla gestione della ELISA s.a.s di Giovannetti Trujillo Paola e di consegnare al socio accomandante le chiavi della sede sociale nonché di mettere a disposizione dello Stesso tutta la documentazione relativa all'amministrazione della società ancora in suo possesso. Con vittoria di spese di lite, anche della fase cautelare".

per la convenuta: “Voglia il Tribunale, *contrariis rejectis*, a) dichiarare la propria incompetenza a conoscere della controversia e la conseguente improcedibilità delle domande formulate da De Simone Piero essendo le stesse rimesse alla cognizione arbitrale, in forza della clausola compromissoria trasfusa nell’art. 13 dell’atto costitutivo della ELISA s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola, con condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96 c.p.c. nel caso di contestazione, da parte dello Stesso, della sollevata eccezione di compromesso. In subordine, rigettare le domande proposte da De Simone Piero, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti. Con vittoria di spese di lite”.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, De Simone Piero, premessa la propria veste di unico socio accomandante della ELISA s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola, deduceva che

- la ELISA s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola era stata costituita con atto per Notar Giovanni Parmegiani del 3 luglio 2007;
- la compagine sociale della ELISA s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola era costituita da due soli soci, ovvero da esso attore, titolare di una quota pari al 70% del capitale sociale, e da Giovannetti Trujillo Paola, titolare del restante 30% del capitale;
- fin dalla data della costituzione della ELISA s.a.s., Giovannetti Trujillo Paola aveva assunto la veste di socia accomandataria, come tale investita in via esclusiva dei poteri gestori;
- in data 12 luglio 2007 egli aveva erogato, alla ELISA s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola, a titolo di finanziamento soci, la somma di euro 650.000,00, da utilizzare per l’acquisto di immobili da destinare alla locazione;
- indi, utilizzando la somma oggetto del finanziamento erogato da esso socio accomandante, la ELISA s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola, con atto del 19 luglio 2007, aveva acquistato – per un corrispettivo di



complessivi euro 600.000,00 – due immobili ad uso commerciale, siti in Roma, alla Via di Gibilmanna nn. 4/29-33;

- secondo quanto specificamente concordato tra i soci, i frutti ritratti dalla locazione degli immobili di proprietà della ELISA s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola non dovevano essere ripartiti, bensì accantonati a costituire una rendita per la comune figlia Elisa;
- peraltro, proprio al fine di consentire al socio accomandante di esercitare il controllo in merito all'effettivo accantonamento degli utili sociali, Giovannetti Trujillo Paola gli aveva conferito delega ad operare sul conto corrente intestato alla società.

Ciò premesso, De Simone Piero lamentava che Giovannetti Trujillo Paola non solo aveva disatteso gli impegni assunti, ma si era resa gravemente inadempiente agli obblighi gravanti a suo carico in qualità di socia e di amministratrice della ELISA s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola, appropriandosi di risorse sociali, omettendo del tutto di rendere il conto annuale della gestione e di informarlo in merito all'andamento degli affari, ed, infine, alienando gli immobili di pertinenza della società.

Indi l'attore, nell'indicare in maniera specifica le condotte di *mala gestio* e le omissioni addebitabili a Giovannetti Trujillo Paola, nella qualità, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata all'udienza fissata per la comparizione delle parti, si costituiva Giovannetti Trujillo Paola la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito e l'improcedibilità delle domande formulate da De Simone Piero alla luce della clausola compromissoria trasfusa nell'art. 13 dell'atto costitutivo della ELISA s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola.

In via meramente subordinata la convenuta eccepiva l'infondatezza delle avverse prospettazioni e domande; segnatamente, deduceva che

- era del tutto inveritiero l'avverso assunto secondo cui gli utili realizzati dalla ELISA s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola non dovevano essere

ripartiti bensì accantonati con la finalità di costituire una rendita per la figlia comune;

- al contrario la ELISA s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola era stata costituita proprio con la finalità di assicurare i necessari mezzi di sostentamento ad essa convenuta che, a seguito della nascita della figlia, si era vista costretta ad abbandonare l'attività lavorativa precedentemente svolta;
- De Simone Piero aveva avuto puntuale contezza dell'andamento dell'attività della ELISA s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola, atteso che il commercialista della predetta società gli aveva dato comunicazione degli utili realizzati ai fini della dichiarazione dei redditi;
- la vendita dei due locali commerciali di proprietà sociale si era resa necessaria in quanto la società che li conduceva in locazione, per il canone mensile di euro 6.000,00, aveva comunicato la propria volontà di rilasciarli e, nonostante le attività ed energie all'uopo profuse, non era stato reperito altro soggetto interessato a prenderli in locazione;
- essa convenuta, nella qualità, era intenzionata ad impiegare la somma di euro 700.000,00, ritratta dalla vendita dei due locali commerciali di proprietà sociale, per l'acquisto di immobili con caratteristiche diverse e più agevolmente collocabili sul mercato.

Giovannetti Trujillo Paola, dunque, nell'evidenziare di aver correttamente amministrato la ELISA s.a.s., rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.

Nella pendenza del giudizio di merito, De Simone Piero formulava istanza volta ad ottenere la revoca cautelare di Giovannetti Trujillo Paola dalla carica di amministratrice della Elisa s.a.s.; detta domanda cautelare veniva accolta, con ordinanza non fatta oggetto di reclamo.

Indi, acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 25 ottobre 2016 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

Va, in primo luogo, precisato che la presente decisione viene resa dal Tribunale in composizione collegiale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 *bis*, I co., n. 5), c.p.c., atteso che il giudizio all'attenzione ha ad oggetto – tra l'altro - l'azione di responsabilità nei confronti di Giovannetti Trujillo Paola, unica socia accomandataria ed amministratrice della Elisa s.a.s. e considerato che il citato art. 50 *bis*, I co., c.p.c. dispone, testualmente, che *“il tribunale giudica in composizione collegiale”*, tra l'altro, *“nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicurazioni e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi”*.

Sempre in apertura di motivazione va evidenziato che nella presente sede non può tenersi conto alcuno della eccezione sollevata da Giovannetti Trujillo Paola e volta a far valere l'incompetenza del Tribunale, per essere, la controversia all'attenzione, rimessa alla cognizione di un arbitro unico, in forza della clausola compromissoria trasfusa nell'art. 13 dell'atto costitutivo della ELISA s.a.s. Giovannetti Trujillo Paola.

Ed a tale determinazione conduce la considerazione che la convenuta si è costituita solo alla data fissata – ex art. 168 *bis*, IV co., c.p.c. – per la comparizione delle parti e, dunque, dopo il vano decorso del termine di cui all'art. 166 c.p.c., così decadendo dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito in senso stretto.

Come certo noto, dal combinato disposto degli artt. 166, 167 e 171 c.p.c. - nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 10 e 11 della L. 26 novembre 1990, n. 353, con effetto a far data dal 30 aprile 1995, e successivamente novellato, quanto al solo art. 167 c.p.c., dall'art. 2, III co., lettera b *ter* del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005, n. 80 - si ricava, senza tema di dubbio, che il convenuto che intenda proporre eccezioni processuali





e di merito non rilevabili d'ufficio deve a ciò provvedere, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza per la comparizione e trattazione, come fissata nell'atto di citazione ovvero differita ai sensi dell'art. 168 *bis*, u. co., c.p.c..

In particolare, va rammentato che lo "spostamento" in avanti del termine per la tempestiva costituzione del convenuto si ha nei soli casi in cui l'udienza fissata con l'atto di citazione sia stata differita con apposito decreto del Giudice designato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 *bis*, quinto comma, c.p.c., e non nelle ipotesi in cui – come nella fattispecie concreta - la prima comparizione e trattazione della causa venga differita d'ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168 *bis* c.p.c. o per altra ragione.

Va, poi, rammentato che il sistema delle preclusioni e decadenze che, per effetto delle modifiche normative sopra richiamate, è destinato a governare il procedimento civile ordinario, è ispirato alla *ratio* di garantire la celerità e la concentrazione dei giudizi civili, onde la relativa violazione, dovendosi considerare pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche in presenza di eventuale "acquiescenza" della parte legittimata a dolersene (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. III, 18 marzo 2008, n. 7270; Cass. Civ., Sez. II, 2 marzo 2007, n. 4901; Cass. Civ., Sez. I, 6 luglio 2004, n. 12314).

Atteso, poi, il tenore delle argomentazioni difensive svolte da Giovannetti Trujillo Paola par d'uopo rimarcare che – come evidenziato da unanime giurisprudenza di legittimità e di merito – rientra indubbiamente nel novero delle eccezioni in senso stretto (ovvero non rilevabili d'ufficio ma rimesse alla iniziativa della parte interessata) quella volta a far valere l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria adita, per essere, la controversia, devoluta alla cognizione arbitrale in forza di apposita clausola compromissoria per arbitrato rituale; come pure rientra nel novero delle eccezioni in senso stretto quella volta a far valere l'improcedibilità delle domande proposte innanzi al Giudice, per l'esistenza e vincolatività, tra le parti, di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

Segnatamente – come puntualmente evidenziato dall’attore – anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che *“in considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla L. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 c.p.c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l’esclusione della competenza di questi ultimi, con l’introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato, dall’altro”* (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. VI, 6 novembre 2015, n. 22748).

Passando, ora, all’esame nel merito delle domande proposte da De Simone Piero, secondo l’ordine logico delle questioni all’attenzione va esaminata innanzitutto la domanda volta ad ottenere l’esclusione per giusta causa di Giovannetti Trujillo Paola dalla Elisa s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola.

Invero, nella società in accomandita semplice il potere gestorio presuppone indefettibilmente la qualità di socio accomandatario in capo al relativo titolare; pertanto, l’eventuale esclusione della convenuta dalla compagine sociale comporterebbe, di per sé, anche la cessazione della Stessa dalla carica di amministratrice, senza necessità di apposita statuizione di revoca.

Precisato quanto sopra, prima di procedere all’esame delle emergenze in atti, par d’uopo richiamare per brevi cenni la disciplina in tema di esclusione del socio accomandatario dalla compagine sociale.

Come ben noto, il Codice vigente disciplina in maniera analitica l’istituto



dell'esclusione del socio di società di persone con le disposizioni di cui agli artt. 2284 e ss. c.c., dettate in tema di società semplice; tali norme trovano, poi, applicazione anche con riferimento alle società in nome collettivo, in forza del richiamo contenuto nell'art. 2293 c.c., nonché in relazione alle società in accomandita semplice, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2315 c.c..

Prescindendo, in questa sede, dal riferimento ai casi in cui l'esclusione del socio opera di diritto, ed alla disamina delle diverse ipotesi di esclusione facoltativa, par d'uopo soffermarsi, invece, su una specifica causa di esclusione facoltativa, ovvero quella prevista nella prima parte dell'art. 2286, I co., c.c..

Orbene, il citato primo comma dell'art. 2286 c.c. prevede testualmente che *“l'esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale [...]”*.

Come ripetutamente evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, l'inadempimento rilevante agli effetti della norma richiamata può avere ad oggetto qualsiasi obbligo gravante sul socio in forza del contratto sociale e per effetto di previsione normativa, purché lo stesso rivesta i caratteri della gravità.

In particolare, la gravità dell'inadempimento ricorre non soltanto allorché le inadempienze del socio valgono ad impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando dette inadempienze siano tali da incidere negativamente sulla situazione della società e sul corretto funzionamento della stessa, rendendo meno agevole il perseguimento dei fini sociali.

E così, per gli effetti di cui al citato art. 2286 c.c., il requisito della gravità dell'inadempimento del socio alle proprie obbligazioni è stato ravvisato, tra l'altro, nella mancata esecuzione del conferimento previsto nel contratto sociale, nell'utilizzazione a titolo personale – ed all'insaputa degli altri soci – di consistenti somme di pertinenza della società, nell'emissione di cambiali e nell'assunzione di obbligazioni in nome della società ma nell'interesse proprie ed al di fuori di qualsiasi operazione sociale.

Non par superfluo rammentare, poi, che le gravi inadempienze che giustificano il ricorso al rimedio dell'esclusione possono attenersi anche ad obbligazioni

gravanti sul socio nella diversa qualità di amministratore.

Ed infatti è ben vero che l'esclusione del socio per gravi inadempienze ex art. 2286 c.c. si pone su un piano distinto da quello della revoca dell'amministratore per giusta causa ex art. 2259 c.c., tanto che dalla revoca dei poteri gestori conferiti al socio (con il contratto sociale o con atto separato) non discende mai, in via automatica, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla persona del medesimo socio.

Tuttavia, è parimenti vero che, al di là ed indipendentemente dagli obblighi che l'amministratore incontra per il mandato conferitogli, vi è un obbligo fondamentale che deriva dalla qualità di socio, costituito dal dovere di non compiere atti che, per essere in contrasto con i fini della società, configurino insidia per la compagine sociale; pertanto, nel caso in cui un socio cumuli in sé anche la veste e qualità di amministratore, è ben possibile che le irregolarità ed illiceità poste in essere nell'esercizio dei poteri gestori rilevino quale causa di esclusione dalla società, per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 9 marzo 1995, n. 2736; Tribunale di Torino, 10 maggio 2004).

Per quanto di specifico interesse nella fattispecie concreta, va, poi, rammentato che l'esclusione per una delle cause di cui al citato art. 2286 c.c. – ed, in particolare, per gravi inadempienze agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale - può aversi anche a carico dell'unico socio accomandatario. Segnatamente tale esclusione potrà essere deliberata dalla maggioranza dei soci (accomandanti) a norma del primo comma dell'art. 2287 c.c. ove la società sia composta da più di due soci; per converso, dovrà essere richiesta giudizialmente dal socio accomandante, secondo quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 2287 c.c., laddove la società in accomandita semplice sia costituita da due soli soci.

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, ritiene il Tribunale che gli elementi di giudizio complessivamente acquisiti e le stesse ammissioni della convenuta rendano palese la addebitabilità, a Giovannetti Trujillo Paola, di omissioni e condotte integranti

grave inadempimento agli obblighi assunti dalla Predetta in qualità di socia accomandataria ed amministratrice della Elisa s.a.s. di Giovannetti Trujillo Paola, e tali da fondare l'esclusione della Stessa dalla compagine sociale.

In particolare – per quanto di specifico rilievo ai fini dell'apprezzamento della sussistenza della giusta causa di esclusione - risulta ampiamente acclarata la addebitabilità, alla odierna convenuta, di reiterate condotte di distrazione e di prelievo ingiustificato di denaro di pertinenza della Elisa s.a.s. per un ammontare complessivo di rilevante consistenza.

Ed infatti – come già evidenziato con l'ordinanza resa a definizione del subprocedimento cautelare - il mero esame degli estratti dei conti correnti intestati alla Elisa s.a.s. rende palese che, in più occasioni, le somme ivi depositate sono state utilizzate per effettuare pagamenti che certamente non sono riferibili ad operazioni sociali.

In proposito basti considerare che, sul conto corrente acceso dalla Elisa s.a.s. presso la Banca Popolare del Lazio, risultano addebitati importi per pagamenti a mezzo P.O.S. effettuati – per quanto inferibile dalla “descrizione operazioni” – presso esercizi commerciali quali, tra l'altro, “H & M” e “I Vanitosi s.r.l.” (rivenditori di capi di abbigliamento), o, ancora, “Shoeslandia Junior” ovvero, in più occasioni, presso il “Supermercato GS” o varie farmacie (cfr. allegati 21 del fascicolo di parte attrice).

Inoltre, dagli estratti conto versati in atti risultano numerosissimi prelievi - a cadenze regolari e per importi vari (quasi sempre di euro 3.000,00) - effettuati dalla odierna convenuta nel corso degli anni di “gestione” della Elisa s.a.s. e fino al primo trimestre del 2016 (l'ultimo per il quale sono stati prodotti gli estratti conto).

Ebbene, a fronte delle contestazioni specifiche formulate da De Simone Piero, la socia accomandataria ed odierna convenuta non ha in alcun modo dedotto o dimostrato di aver utilizzato per fini sociali i consistenti importi così sistematicamente prelevati.

Al contrario, Giovannetti Trujillo Paola ha prodotto documenti di spesa che non valgono a giustificare, se non in misura minima, i numerosi e consistenti

prelievi dai conti correnti intestati alla Elisa s.a.s.; peraltro, detti asseriti “documenti giustificativi” concernono, in massima parte, compensi a Professionisti nonché tasse ed imposte che, tuttavia – come pure inferibile dagli estratti conto – risultano, in realtà, generalmente pagati mediante bonifici bancari (e, dunque, non con il contante prelevato).

Considerazioni analoghe – circa il difetto di documenti attestanti la destinazione a fini sociali – devono, poi, svolgersi con riferimento ad ulteriori operazioni implicantì addebiti sui conti intestati alla società, quali le frequenti ricariche di carte prepagate (il cui impiego non risulta concretamente indicato) e l’emissione di numerosi assegni.

D’altro canto la circostanza che l’odierna convenuta abbia utilizzato le somme di pertinenza della Elisa s.a.s. per finalità diverse da quelle sociali risulta ammessa dalla stessa Giovannetti Trujillo Paola che, in seno alla memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.c. – confermando quanto, peraltro, già inferibile dalla documentazione prodotta – ha dedotto, tra l’altro, quanto segue: *“I prelievi di denaro contante effettuati si sono resi necessari per le necessità della figlia minore Elisa per la conduzione dell’immobile a lei intestato, sia per le spese di ordinaria che di straordinaria manutenzione, nonché per l’acquisto di generi alimentari e di abiti”*.

Né a contrastare le ammissioni di cui sopra e le inequivoche emergenze documentali circa le condotte di “distrazione” di somme di pertinenza della Elisa s.a.s., addebitabili a Giovannetti Trujillo Paola, può valere l’affermazione della convenuta di aver prelevato denaro dalle casse sociali a titolo di “acconto utili”.

Ed infatti, anche a voler prescindere dal rilievo che le operazioni (ulteriori) di prelievo o giroconto di somme a titolo di acconto utili risultano annotate, in conto corrente, con l’indicazione di detta causale specifica (a differenza dei molteplici, ulteriori prelievi e pagamenti a mezzo P.O.S.), non può non considerarsi che, pure nelle società di persone, la distribuzione di utili o la liquidazione di acconti sugli utili sono operazioni soggette a specifiche limitazioni.

In proposito va rammentato che l’art. 2262 c.c. prevede testualmente che *“salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili*

dopo l'approvazione del rendiconto"; l'art. 2303 c.c. dispone, poi, che "non può farsi luogo a ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti".

Orbene, dalle norme sopra richiamate si ricava che, in via ordinaria, il diritto dei soci di ricevere la quota di utili di spettanza nasce solo all'esito dell'approvazione del rendiconto e concerne esclusivamente gli utili effettivamente conseguiti (per la parte che non sia stata concordemente destinata a riserva o al reimpiego per fini sociali).

Inoltre, proprio alla luce delle previsioni di cui sopra, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, anche nelle società di persone, la distribuzione di acconti sugli utili, prima dell'approvazione del rendiconto, può essere legittimamente effettuata solo in presenza di apposita previsione e clausola in tal senso nell'atto costitutivo o nello statuto (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I. 9 luglio 2003, n. 10786).

In ogni caso, poi, anche in presenza del "patto contrario" di cui all'art. 2262 c.c., l'attribuzione di acconti ai soci prima dell'approvazione del rendiconto può aver luogo solo nella misura in cui possa presumersi che gli utili saranno effettivamente realizzati; inoltre, detti acconti possono essere trattenuti esclusivamente nel caso in cui dal rendiconto approvato emerga l'effettiva realizzazione degli utili la cui distribuzione è stata anticipata.

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta va rilevato ed osservato che

- l'atto costitutivo della Elisa s.a.s. non contempla deroga alcuna alla regola secondo cui il diritto alla distribuzione degli utili nasce solo a seguito dell'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
- l'utile effettivo (che, solo, può essere distribuito) corrisponde, per ciascun esercizio, alla differenza positiva tra l'attivo ed il passivo risultanti dal bilancio o rendiconto annuale di gestione;
- il passivo da computare è comprensivo, naturalmente, del capitale sociale, della riserva legale nonché dei debiti sociali, in essi compresi quelli nei confronti dei soci a titolo di finanziamento;

- per quanto incontestato tra le parti, l'unica entrata della Elisa s.a.s. era costituita dal canone percepito per la locazione dell'immobile di proprietà;
- l'immobile di cui sopra è stato alienato con contratto stipulato in data 15 ottobre 2014;
- il ricavato di tale vendita non è stato in concreto reimpiegato per l'acquisto di diverso immobile da gestire e "mettere a profitto";
- pertanto, dalla fine del 2014 è venuta meno l'unica fonte di reddito della società;
- peraltro, la Elisa s.a.s. aveva acquistato l'immobile di cui sopra con provvista fornita da De Simone Piero (che aveva eseguito un finanziamento per l'importo di euro 650.000,00).

Ebbene, a fronte delle complessive emergenze di cui sopra, appare certamente censurabile la condotta di Giovannetti Trujillo Paola che, per l'anno 2015, ha utilizzato le somme depositate su conto corrente intestato alla Elisa s.a.s. presso il Credito Valtellinese per autoliquidarsi il complessivo importo di euro 37.000,00 a titolo di acconto sugli utili (con due distinti bonifici, di cui uno datato 07.04.2015 per l'importo di euro 20.000,00 e l'altro datato 03.12.2015 per l'ammontare di euro 17.000,00), ed ha, inoltre, effettuato ben otto prelievi per contanti, dell'ammontare di euro 3.000,00 ciascuno, per un importo complessivo di euro 24.000,00.

Peraltro – come già accennato - ulteriori prelievi per contanti, non sorretti da documenti attestanti la destinazione a fini sociali, dalle somme depositate su conto corrente intestato alla Elisa s.a.s. presso il Credito Valtellinese risultano essere stati effettuati dalla socia accomandataria ed odierna convenuta anche nel corso del 2016 e nella pendenza del giudizio promosso da De Simone Piero.

E non par superfluo evidenziare che, a fronte dei pochi documenti giustificativi versati in atti, risulta che nel periodo compreso tra la fine del 2014 ed il marzo 2016 l'importo di euro 700.000,00, ricavato dalla vendita dell'immobile di proprietà sociale e depositato sul conto intrattenuto presso il Credito Valtellinese, si sia ridotto in misura consistente, tanto che il saldo del cennato conto, alla data del 31.03.2016, era pari ad euro 539.687,21.



In definitiva, le complessive emergenze documentali rendono palese che Giovannetti Trujillo Paola, ben lungi dall'adempire agli obblighi gravanti a suo carico nella veste di socia accomandataria ed unica amministratrice della Elisa s.a.s., abbia sostanzialmente "approfittato" di detta posizione per distrarre dalle finalità sociali ed utilizzare per le esigenze personali ingenti somme di pertinenza della società.

La gravità di dette condotte distrattive e la indubbia incidenza negativa di queste sul regolare andamento della attività della Elisa s.a.s. e sulla stessa concreta possibilità di "sopravvivenza" della società risultano, poi, evidenti ove si ponga mente non solo alla consistenza degli importi complessivamente distratti ed alla sistematicità delle condotte distrattive (proseguite anche in pendenza del presente giudizio), ma anche – e soprattutto - alla circostanza che l'odierna convenuta abbia utilizzato per finalità personali anche una consistente parte del ricavato della vendita dei due locali ad uso commerciale che costituivano l'unica fonte di entrate per la Elisa s.a.s..

Con riferimento a tale ultimo profilo va rimarcato che l'attività della Elisa s.a.s. si sostanziava nella gestione dei cennati due locali ad uso commerciale, concessi in locazione per un canone mensile complessivo di euro 6.000,00; ebbene, a fronte della comunicazione della conduttrice di voler recedere dai rapporti di locazione, Giovannetti Trujillo Paola, assumendo di non riuscire a reperire altro soggetto interessato a prendere in locazione i due immobili di proprietà sociale, li alienava all'asserito fine di utilizzare il ricavato per l'acquisto di beni immobili con differenti caratteristiche e vocazione, più agevolmente collocabili sul mercato; senonché l'odierna convenuta, di fatto, ben lungi dall'utilizzare l'importo ricavato dalla suindicata vendita per la effettiva acquisizione di beni indispensabili per la prosecuzione della attività di impresa della Elisa s.a.s., ha ampiamente attinto anche a tale "provvista" per il soddisfacimento delle esigenze più varie (in massima parte extrasociali) per modo che, in poco più di un anno, detto "capitale" si è ridotto di circa un quarto.

Conclusivamente, dunque, va disposta la esclusione per giusta causa di Giovannetti Trujillo Paola dalla Elisa s.a.s., risultando ampiamente dagli atti che

la Stessa, rendendosi gravemente inadempiente agli obblighi gravanti a suo carico nella veste di socia accomandataria ed amministratrice, ha compromesso il regolare funzionamento e la stessa prosecuzione della società.

Alla disposta esclusione della convenuta dalla compagine della Elisa s.a.s. e, quindi, alla perdita della veste di socia accomandataria dalla Stessa rivestita consegue, in via automatica, il venir meno dei poteri gestori in capo a Giovannetti Trujillo Paola, senza necessità di apposita statuizione di revoca per giusta causa.

Invero – come sopra già accennato – *“nell’accomandita semplice l’amministratore non può essere che un socio accomandatario, onde la sua esclusione dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, automaticamente comporta anche la cessazione dalla carica di amministratore”* (Cass. Civ., Sez. I, 26 settembre 2016, n. 18844; conf., *ex plurimis*, Cass. Civ., 15097/2001, Cass. 15395/2013).

Ritiene, invece, il Tribunale che vada dichiarato il difetto di legittimazione attiva del socio accomandante De Simone Piero con riferimento alle ulteriori domande proposte ed, in particolare, in relazione alla domanda volta ad ottenere la condanna di Giovannetti Trujillo Paola alla restituzione delle somme oggetto di indebita appropriazione.

In proposito va premesso che, all’evidenza, la cennata domanda mira ad ottenere la reintegrazione del patrimonio della Elisa s.a.s. danneggiato dalle condotte distrattive poste in essere dalla odierna convenuta, in patente violazione degli obblighi gravanti a suo carico nella qualità di socia accomandataria ed amministratrice.

Ciò posto, va rammentato che l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società di persone, per danni al patrimonio sociale conseguenti a condotte di *mala gestio*, riposa sul disposto dell’art. 2260 c.c. che, al secondo comma, prevede testualmente che *“gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale”*.

Orbene, è certo noto il contrasto insorto, presso la dottrina e la giurisprudenza di merito, tra quanti ritengono che nelle società di persone l'azione volta a far valere la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati al patrimonio sociale competa in via esclusiva alla medesima società danneggiata, e quanti, invece, ritengono che la legittimazione all'esercizio di una tale azione spetti anche al singolo socio non investito di poteri gestori o, comunque, estraneo alle condotte di *mala gestio* in contestazione.

Va, tuttavia, rammentato che, anche di recente, la Suprema Corte – con indirizzo dal quale non si ha ragione di discostarsi e che, peraltro, questo Tribunale ha già fatto proprio in precedenti pronunce – ha avuto modo di precisare che nelle società di persone “*il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio come tale*”; pertanto, la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale dalle condotte di *mala gestio* degli amministratori compete esclusivamente alla società, quale titolare del diritto dedotto in giudizio ed ente munito di autonoma soggettività, distinta rispetto a quella dei soci, nonché centro di imputazione degli interessi patrimoniali dell'impresa collettiva (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 2007, n. 16416; conf., Cass. Civ., Sez. I, 10 marzo 1992, n. 2872).

In particolare, va escluso che alle società di persone possa applicarsi, in via analogica, il novellato disposto dell'art. 2476, III co., c.c. che, con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata, contempla la legittimazione di ciascun socio all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.

Invero, la disposizione da ultimo citata, nella parte in cui attribuisce ai soci di società a responsabilità limitata un potere di “sostituzione processuale” per la tutela dell'integrità del patrimonio sociale leso dalle condotte di *mala gestio* degli amministratori, ha carattere eccezionale e, dunque, non può trovare applicazione che nelle ipotesi in essa previste.

Pertanto, in difetto di una norma che espressamente attribuisca, al socio di società di persone, il potere di agire per la tutela del patrimonio sociale danneggiato dall'amministratore, non può che trovare applicazione il principio

generale enunciato dall'art. 81 c.p.c.; con la conseguenza che solo la società, quale soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci ed autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, può agire per la tutela del suo patrimonio a fronte degli atti dannosi posti in essere dagli amministratori.

Alla soccombenza consegue la condanna di Giovannetti Trujillo Paola alla rifusione, in favore di De Simone Piero, delle spese processuali (in esse comprese quelle relative al subprocedimento cautelare), nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N.41924/2015 R.G., così provvede:

- Dispone l'esclusione per giusta causa di Giovannetti Trujillo Paola – già unica socia accomandataria – dalla Elisa s.a.s..
- Dichiara assorbita, nella suindicata pronuncia di esclusione della convenuta dalla compagine sociale, la domanda di De Simone Piero volta ad ottenere la revoca per giusta causa di Giovannetti Trujillo Paola dalla carica e dalle funzioni di amministratrice della Elisa s.a.s..
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva di De Simone Piero con riferimento alle ulteriori domande proposte con l'atto di citazione.
- Condanna Giovannetti Trujillo Paola alla rifusione, in favore di De Simone Piero, delle spese processuali (comprehensive di quelle relative al subprocedimento cautelare), che liquida in complessivi euro 18.852,19 – di cui euro 852,19 per spese vive ed euro 18.000,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale.

Il Giudice estensore  
Clelia Buonocore

Il Presidente  
Francesco Mannino

